SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 maggio 1995, n. 172.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 454, 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, con esclusione dell'articolo 6, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, e 16 gennaio 1995, n. 9.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1995, N. 79.

All'articolo 1, al comma 1, capoverso, le parole: «cui possono derogare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri» *sono sostituite dalle seguenti:* «conformandosi ai princìpi e ai criteri»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «I suddetti piani di risanamento sono redatti in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano gli scarichi di cui al presente comma, nei casi ed alle condizioni stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, con apposite direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni disciplinano con propria legge l'obbligo degli enti gestori del servizio di fognatura e di depurazione di prescrivere agli utenti adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e in impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ove necessario ai seguenti fini:

a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;

b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;

c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non vengano intralciati;

d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;

e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale»;

al comma 3, il capoverso è sostituito dal seguente:

«In caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994, sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; per l'anno 1995 la deliberazione del CIPE è adottata entro il 30 settembre 1995. In conformità ai predetti parametri, criteri e limiti gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, possono elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi per

adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori, tenendo conto, per le utenze industriali, della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi degli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone; detta soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare del canone se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento del maggior canone accertato. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto"».

All'articolo 3:

al comma 1, primo capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque»;

al comma 1, secondo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

All'articolo 4, al comma 1, capoverso, le parole: «chiunque effettua o mantiene» *sono sostituite dalle seguenti:* «chiunque effettui o mantenga».

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto"»;

al comma 2, capoverso, le parole: «Chiunque apre o comunque effettua» *sono sostituite dalle seguenti:* «Chiunque apra o comunque effettui»; *e le parole:* «ovvero continua ad effettuare» *sono sostituite dalle seguenti:* «ovvero continui ad effettuare».

All'articolo 7, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi.

L'articolo 8 è soppresso.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 18 marzo 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 25. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 8 giugno 1995.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2248):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente (BARATTA) il 18 marzo 1995.

Assegnato all'VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 18 marzo 1995, con pareri delle commissioni I, II, V, X e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 e il 22 marzo 1995.

Esaminato dalla VIII commissione il 22 marzo e il 4 aprile 1995.

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1995.

Senato della Repubblica (atto n 1648):

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede referente, il 2 maggio 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 maggio 1995.

Esaminato dalla 13ª commissione il 3, il 9 e l'11 maggio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 16 maggio 1995.

95G0220

LEGGE 17 maggio 1995, n. 173.

Indicazione sulle schede di votazione della denominazione dei *referendum* popolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del *referendum*».

Art. 2.

1. Per i *referendum* già indetti per domenica 11 giugno 1995 l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione dà applicazione alle disposizioni dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dalla presente legge, entro le ventiquattro ore dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Nota agli articoli 1 e 2:

— Il testo dell'art. 32 della legge n. 352/1970 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 32. — Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di *referendum* devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.

Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'art. 12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall'art. 33 della presente legge alla Corte costituzionale.

Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva al 20 novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rilevano uniformità o analogia di materia.

L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'art. 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del *referendum*, che siano stati eventualmente designati a norma dell'art. 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.

Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'art. 13.

L'Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum *da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del* referendum».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1707):

Presentato dal sen. SCOPELLITI ed altri il 16 maggio 1995.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 maggio 1995.

Esaminato dalla 1ª commissione il 16 maggio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 17 maggio 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2542):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 maggio 1995.

Esaminato dalla I commissione il 17 maggio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 17 maggio 1995.

95G0222

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 aprile 1995.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale di Monza 1995.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 1994 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali per l'anno 1995;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale di Monza - manifestazione 1995 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 17 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale di Monza - manifestazione 1995, abbinata al «36° Gran premio lotteria di Monza F.3», con inizio il 10 aprile 1995, si concluderà il 25 giugno 1995.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 24 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 25 giugno 1995 alle ore 17.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 25 giugno 1995 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi cinque biglietti estratti vincenti con le prime cinque autovetture classificatesi nella gara finale del «36° Gran premio lotteria di Monza F.3», sulla base dell'ordine di arrivo risultante dalla graduatoria ufficiale.

L'abbinanento di cui sopra sarà effettuato dopo lo svolgimento della gara.

La classifica sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa e sarà fornita dalla giuria di gara.

Qualora l'esito della gara non dovesse determinare un numero sufficiente di autovetture atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti alle autovetture eventualmente classificatesi.

Nel caso di arrivo simultaneo di più autovetture per il primo posto della classifica, si procederà ai fini dell'attribuzione del 1° premio ad effettuare un sorteggio tra le autovetture classificatesi «ex-aequo» per tale posto.

Nel caso di arrivo simultaneo di più autovetture per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle autovetture classificatesi «ex-aequo» verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle autovetture in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolanento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale di Monza 1995 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 20 giugno 1995 mentre la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 17 del giorno 25 giugno 1995.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 22 giugno.

Art. 9.

Il dott. Carlo Falcone, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinanento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente aggiunto amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 17

95A2760

DECRETO 24 aprile 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 3089 del 21 marzo 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Trapani;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali della predetta conservatoria;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 25 MARZO 1995

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A2761

DECRETO 24 aprile 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune

situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 2571 dell'8 marzo 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Catania;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali della predetta conservatoria effettuata nei giorni 13 e 14 marzo 1995;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 13 E 14 MARZO 1995

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Catania.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A2762

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 24 marzo 1995.

Aggiornamento delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL DIRETTORE GENERALE DEL NAVIGLIO

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 699, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1994 con il quale:

sono stati elevati al rango di uffici locali marittimi alcune delegazioni di spiaggia tra le quali figurano quelle di Santa Marinella, Ladispoli, San Felice Circeo, Sperlonga, Soverato, Policoro, Maruggio, Torre Cesarea, Torre S. Giovanni d'Ugento, Leuca (Capo Santa Maria), San Cataldo (Lecce), Capo d'Orlando, Palau e Porto Conte (Fertilia), a suo tempo non autorizzate a tenere i registri delle navi minori e dei galleggianti;

è stato istituito l'ufficio locale marittimo di Lacco Ameno;

sono state soppresse le delegazioni di spiaggia di Le Grazie, Santo Spirito, Torre a Mare, Falconara Marittima e Corigliano Calabro;

l'ufficio circondariale marittimo di Sibari ha assunto la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Corigliano Calabro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

dopo «Civitavecchia», del compartimento marittimo di Civitavecchia, aggiungasi:

Santa Marinella - sigla assegnata 1-CV;
Ladispoli - sigla assegnata 2-CV;

dopo «Terracina», del compartimento marittimo di Gaeta, aggiungasi:

San Felice Circeo - sigla assegnata 5-GA;
Sperlonga - sigla assegnata 6-GA;

dopo «Castelvolturno», del compartimento marittimo di Napoli, aggiungasi:

Lacco Ameno - sigla assegnata 12-NA;

dopo «Trebisacce», del compartimento marittimo di Crotone, leggasi:

Corigliano Calabro (anziché Sibari) - sigla assegnata 7-CR,

e dopo «Corigliano Calabro», aggiungasi:

Soverato - sigla assegnata 8-CR;

dopo «Taranto», del compartimento marittimo di Taranto, aggiungasi:

Policoro - sigla assegnata 1-TA;
Maruggio - sigla assegnata 2-TA;

dopo «Tricase», del compartimento marittimo di Gallipoli, aggiungasi:

Torre Cesarea - sigla assegnata 3-GL;
Torre S. Giovanni d'Ugento - sigla assegnata 4-GL;
Leuca (Capo Santa Maria) - sigla assegnata 5-GL;

dopo «Otranto», del compartimento marittimo di Brindisi, aggiungasi:

San Cataldo (Lecce) - sigla assegnata 2-BR;

dopo «Porto Cervo», del compartimento marittimo di Olbia, aggiungasi:

Palau - sigla assegnata 7-OL;

dopo «Bosa», del compartimento marittimo di Porto Torres, aggiungasi:

Porto Conte (Fertilia) - sigla assegnata 4-PT;

dopo «Salina», del compartimento marittimo di Milazzo, aggiungasi:

Capo d'Orlando - sigla assegnata 10-MZ.

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, per la parte che concerne l'attribuzione delle sigle 9-SP, 6-BA, 7-BA, 10-AN e 5-CR, rispettivamente alle delegazioni di Spiaggia di Le Grazie, Torre a Mare, Santo Spirito, Falconara Marittima e Corigliano Calabro soppresse con il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 699.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1995

Il direttore generale: MUCCI

95A2763

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 marzo 1995.

Individuazione delle circoscrizioni della regione Veneto che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la percentuale media nazionale per l'anno 1994 degli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento rispetto alla popolazione residente in età da lavoro è stata individuata dalla Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 12,26%;

Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego del Veneto che con delibera n. 183/94-226, lettera *a)*, del 7 dicembre 1994 ha individuato, per l'anno 1994, le circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale, ai fini dell'attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, a decorrere dal 1° gennaio 1994 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da imprese operanti nel territorio delle sezioni circoscrizionali per l'impiego di Adria (Rovigo) e Portogruaro (Venezia), la quota dei contributi previdenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella

prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, sulla base della delibera n. 183/94-226, lettera *a)*, adottata in data 7 dicembre 1994 dalla CRI - Veneto, il cui testo è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1995

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

Verbale n. 25 del 7 dicembre 1994

COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO DEL VENETO

Deliberazione n. 183/94-226

OGGETTO: *Individuazione delle circoscrizioni della regione Veneto che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.*

Il direttore dell'U.R.L.M.O. riferisce che sono pervenute con nota n. 6665 del 4 novembre 1994, della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, le rilevazioni circoscrizionali della popolazione in età di lavoro ed iscritti al collocamento per gli anni 1992-1993.

Di tali rilevazioni emerge che le sezioni circoscrizionali per l'impiego di Portogruaro ed Adria registrano un rapporto iscritti/popolazione rispettivamente del 12,32% e del 12,88% superiori al valore medio nazionale ragguagliato per l'anno 1993 al 12,26% e che la circoscrizione di Adria, anche nel corso del 1992 registrava con il 12,49% il superamento del valore medio nazionale pari nello stesso anno all'11,27%.

Considerato che il superamento del valore medio nazionale comporta per le aziende ed i lavoratori titolo ed agevolazioni sia per quanto attiene alla contribuzione sia con riferimento alla durata degli ammortizzatori sociali;

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO DEL VENETO

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i cui termini sono stati prorogati al 31 dicembre 1993 dall'art. 6, comma 10, della legge 19 luglio 1993, n. 236 e al 31 dicembre 1994 dall'art. 5, comma 4, della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Ritenuto che i soggetti destinatari delle predette norme siano tutte le imprese che hanno sede nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la percentuale media nazionale degli iscritti alla prima classe della lista di collocamento rispetto alla popolazione residente in età di lavoro è stata individuata dalla Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro per l'anno 1992 nella misura dell'11,27% e per il 1993 nella misura del 12,26%;

Atteso che per la sezione circoscrizionale di Adria (Rovigo) la predetta Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro ha rilevato per il 1992 un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva del 12,49% e per il 1993 un rapporto pari al 12,88%, mentre per la sezione circoscrizionale di Portogruaro la predetta Direzione generale ha rilevato solo nel 1993 il superamento della percentuale media nazionale, risultando il rapporto iscritti/avviati pari al 12,32%;

Delibera:

1) di proporre:

a) ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1993 da imprese operanti nella circoscrizione di Adria e a decorrere dal 1° gennaio 1994 da imprese operanti nelle circoscrizioni di Andria e Portogruaro;

b) ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prorogato dall'art. 6, comma 10, della legge 19 luglio 1993, n. 236 al 31 dicembre 1993 e dall'art. 5, comma 4, della legge 19 luglio 1994, n. 451 al 31 dicembre 1994, i benefici ivi previsti si applicano ai lavoratori in mobilità dipendenti da imprese site nel territorio della sezione circoscrizionale di Adria a decorrere dal 1° gennaio 1993 e nel territorio della sezione circoscrizionale di Portogruaro a decorrere dal 1° gennaio 1994;

2) di dare incarico al direttore dell'U.R.L.M.O. per il Veneto di trasmettere la presente deliberazione al Ministro del lavoro per la conseguente formalizzazione del decreto ministeriale.

(Omissis).

Il vice presidente dichiara approvata la deliberazione.

Il vice presidente: D'AGRÒ

Il segretario: SANTARELLO

95A2429

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 maggio 1995.

Disposizioni in materia di raccolta del risparmio tra i soci di organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito testo unico) che impone l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco — tenuto dal Ministro del tesoro che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi — ai soggetti che esercitano, tra l'altro, nei confronti del pubblico, l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

Visto l'art. 106, comma 3, lettera *a)*, del testo unico che richiede agli intermediari finanziari l'assunzione della forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata ovvero di società cooperativa;

Visto l'art. 106, comma 4, lettera *a)*, del testo unico che prevede che il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico, anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

Visto l'art. 106, comma 4, lettera *b)*, del testo unico che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di consentire agli intermediari finanziari che svolgono particolari tipi di attività, l'assunzione di forme giuridiche diverse da quelle di cui all'art. 106, comma 3, lettera *a)*, del testo unico nonché di stabilire requisiti patrimoniali minimi diversi da quelli previsti in via generale dal comma 3, lettera *c)*, del medesimo articolo;

Visto l'art. 2 del proprio decreto del 29 marzo 1995, che ha disciplinato la raccolta del risparmio tra i soci di organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica e che siano in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal predetto decreto;

Ravvisata l'opportunità di attivare per gli organismi di cui sopra il potere del Ministro del tesoro di cui all'art. 106, comma 4, lettera *b)*, del testo unico, in considerazione della finalità dell'attività svolta dagli stessi;

Considerato che gli organismi in questione sono tenuti all'iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106, comma 1, del testo unico;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico;

Decreta:

Art. 1.

Nei confronti degli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995 non si applicano i requisiti minimi di capitale versato di cui all'art. 106, comma 3, lettera *c)*, del testo unico.

Detti organismi continuano a svolgere la propria attività nell'attuale forma giuridica.

Art. 2.

Fermo restando quanto sopra, con successivo decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 dicembre 1995 saranno stabiliti, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, i termini e le modalità per l'iscrizione dei predetti organismi nell'elenco generale degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 10 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A2743

DECRETO 11 maggio 1995.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Sistemi e tecnologie speciali - S.T.S. S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

«il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto n. 545206 del 16 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1995, con il quale la società S.T.S. in liquidazione è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato preposto alla stessa procedura il prof. Salvatore Sarcone, nato a Cutro

(Catanzaro) il 21 maggio 1944, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Visto il proprio decreto n. 546618 del 13 aprile 1995, con il quale l'avv. Pietro Maria Tantalo, nato a Matera il 19 agosto 1956, è stato preposto, quale commissario liquidatore, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Sistemi e tecnologie speciali - S.T.S. S.p.a., in sostituzione del prof. Salvatore Sarcone;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Sistemi e tecnologie speciali - S.T.S. S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

dott. Eugenio Pinto, nato Taranto il 20 settembre 1959, esperto con funzioni di presidente;

dott. Giampaolo Bologna, nato a Roma il 22 febbraio 1958, esperto;

avv. prof. Francesco Realmonte, nato a Conversano (Bari) il 5 novembre 1938.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A2744

DECRETO 11 maggio 1995.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Efimservizi S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

«il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto n. 545208 del 16 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1995, con il quale la società Efimservizi in liquidazione è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato preposto alla stessa procedura il dott. Eugenio Sanzone, nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 1° aprile 1943, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Efimservizi S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

dott. Claudio De Giovanni, nato a Stazzema (Lucca) l'8 settembre 1943, esperto con funzioni di presidente;

prof. Paolo Resta, nato a Napoli il 23 febbraio 1925;

rag. Giuliana Padula, nata a Roma il 22 agosto 1945, esperto.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A2745

DECRETO 11 maggio 1995.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Comsal S.p.a., in Portoscuso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

«il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto n. 545213 del 16 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1995, con il quale la società Comsal in liquidazione è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato preposto alla stessa procedura il dott. Enrico Rossi Seeley, nato ad Aleppo (Siria) il 5 luglio 1933, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Comsal S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

rag. Massimo Guermani, nato a Catania il 3 marzo 1959, esperto con funzioni di presidente;

dott. Gualtiero Cicalò, nato a Isili (Nuoro) l'11 gennaio 1937;

dott. Gianfranco Pepponi, nato a Montefiascone il 12 marzo 1948, esperto.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A2746

DECRETO 11 maggio 1995.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Nuova Sopal S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

«il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto n. 545211 del 16 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1995, con il quale la società Nuova Sopal in liquidazione è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato preposto alla stessa procedura il rag. Giorgio Ciccioriccio, nato a Roma il 15 agosto 1926, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Nuova Sopal S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

prof. avv. Carmine Bevilacqua, nato ad Esperia (Frosinone) il 2 aprile 1946, esperto con funzioni di presidente;

dott.ssa Maria Cristina Merani, nata a Napoli il 29 dicembre 1962;

dott.ssa Gelsomina Vigliotti, nata a Taranto il 31 luglio 1962, esperto.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A2747

DECRETO 11 maggio 1995.

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Sistemi e spazio S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione

coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il proprio decreto del 16 febbraio 1995, n. 545207, con il quale la società Sistemi e spazio S.p.a., in liquidazione, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 307/359/36, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi della disposizione sopra citata, e alla procedura medesima e stato preposto, quale commissario liquidatore, il prof. Salvatore Sarcone, nato a Cutro (Catanzaro) il 21 maggio 1944;

Vista la lettera del 30 marzo 1995 con la quale il prof. Salvatore Sarcone ha chiesto, per motivi di deontologia professionale, di non poter accettare la nomina a commissario liquidatore della Sistemi e spazio S.p.a.;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Il dott. Marcellino Bortolomiol, nato a Valdobbiadene il 25 settembre 1945, è preposto, quale commissario liquidatore, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Sistemi e spazio S.p.a., in liquidazione, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 307/359/36, in sostituzione del prof. Salvatore Sarcone.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A2748

DECRETO 11 maggio 1995.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Olisud S.p.a., in Catania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

«il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controlalte di cui all'art. 2, comma 1»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto n. 545205 del 16 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1995, con il quale la società Olisud in liquidazione è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato preposto alla stessa procedura l'avv. Pietro Maria Tantalo, nato a Matera il 19 agosto 1956, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Olisud S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

dott. Paolo Cantamaglia, nato a Pescara il 7 marzo 1954, esperto con funzioni di presidente;

dott. Aurelio Di Pumpo, nato a S. Giovanni Rotondo il 13 marzo 1960, esperto;

dott. Stefano Scalera, nato a Roma il 1° ottobre 1966, esperto.

Art. 2.

Con successivo decreto sara fissato il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A2749

DECRETO 11 maggio 1995.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Termomeccanica italiana S.p.a., in La Spezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

«il commissarió liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto n. 545216, del 16 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1995, con il quale la società Termomeccanica italiana è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato preposto alla stessa procedura il dott. Giorgio Marletti, nato a La Spezia il 7 dicembre 1951, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Termomeccanica italiana S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

dott. Aureliano Benedetti, nato a Firenze il 15 novembre 1935, esperto con funzioni di presidente;

rag. Fernando Corradi, nato a Teramo il 22 marzo 1938;

dott. Maurizio Mauri, nato a Roma il 25 dicembre 1959, esperto.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A2750

DECRETO 11 maggio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata decennale, con godimento 1° aprile 1995, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1995, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995-2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 maggio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 41.592 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995-2005, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 24 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 24 aprile 1995, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 maggio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 24 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 15 maggio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 maggio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 24 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 maggio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 maggio 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 78.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A2770

DECRETO 11 maggio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° aprile 1995, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1995, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995-2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 maggio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 41.592 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995-2000, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 24 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 24 aprile 1995, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 maggio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 24 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 16 maggio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 maggio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 24 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 maggio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per quarantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 maggio 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 78.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A2771

DECRETO 11 maggio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata triennale, con godimento 15 aprile 1995, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1995, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 aprile 1995-1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 maggio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 41.592 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 aprile 1995-1998, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 24 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 24 aprile 1995, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 maggio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 24 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 16 maggio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 maggio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 24 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 maggio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 maggio 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 78.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A2772

DECRETO 11 maggio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° aprile 1995, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 29 marzo, 14 e 24 aprile 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° aprile 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 maggio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 41.592 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° aprile 1995, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1995, citato nelle premesse.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 29 marzo 1995, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 29 marzo 1995, entro le ore 13 del giorno 15 maggio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche. Gli «specialisti»

potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 maggio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni ne superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 maggio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 maggio 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto, valutati in L. 110.000.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A2773

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 18 marzo 1995), **coordinato con la legge di conversione 17 maggio 1995, n. 172** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'atticità di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 454, 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, con esclusione dell'articolo 6, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, e 16 gennaio 1995, n. 9». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1994, n. 65 del 19 marzo 1994, n. 114 del 18 maggio 1994, n. 166 del 18 luglio 1994, n. 218 del 17 settembre 1994, n. 269 del 17 novembre 1994, n. 12 del 16 gennaio 1995 e n. 65 del 18 marzo 1995.

L'art. 6 del D.L. 15 luglio 1994, n. 449, del quale la legge di conversione del presente decreto non ha provveduto a sanare gli effetti, riguardava norme in materia di riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente. Il testo di detto articolo è confluito nel D.L. 19 settembre 1994, n. 541, non convertito in legge per voto contrario della Camera dei deputati (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 1994).

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1995 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, *conformandosi ai princìpi e ai criteri* della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile. *I suddetti piani di risanamento sono redatti in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano gli scarichi di cui al presente comma, nei casi ed alle condizioni stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, con apposite direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche.».

3. Fino alla definizione della disciplina degli scarichi di cui al comma 1 da parte delle regioni, restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.

Art. 2.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella *C* e, successivamente all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I suddetti limiti di accettabilità, norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo articolo 14».

2. *Le regioni disciplinano con propria legge l'obbligo degli enti gestori del servizio di fognatura e di depurazione di prescrivere agli utenti adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e in impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ove necessario ai seguenti fini:*

a) *proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;*

b) *garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;*

c) *garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non vengano intralciati;*

d) *garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;*

e) *garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale.*

3. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come inserito dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«*In caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'alaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio*

idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994, sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; per l'anno 1995 la deliberazione del CIPE è adottata entro il 30 settembre 1995. In conformità ai predetti parametri, criteri e limiti gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, possono elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori, tenendo conto, per le utenze industriali, della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996».

3-bis. *All'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi degli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone; detta soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare del canone se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento del maggior canone accertato. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto».

Art. 3.

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dagli articoli 144 e 34, primo comma, lettera *g)*, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono sostituiti dai seguenti:

«Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si applica la pena dell'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno. *La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque.*

Si applica sempre la pena dell'ammenda da lire venticinque milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. *La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*».

Art. 4.

1. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — *1.* Fuori dai casi di cui all'articolo 21, *chiunque effettui o mantenga* uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire ventiquattro milioni.».

Art. 5.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 6.

01. *All'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«Gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto».

1. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«Il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14 conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991».

2. All'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*Chiunque apra o comunque effettui* scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15, *ovvero continui ad effettuare* o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.».

Art. 7.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le autorità competenti provvedono al riesame delle autorizzazioni allo scarico, con priorità per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Le autorizzazioni devono essere rinnovate ogni quattro anni.

2-7. *(Soppressi dalla legge di conversione).*

Art. 8.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A2823

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quarta seduta comune, mercoledì 24 maggio 1995, alle ore diciotto, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

95A2825

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Port-Louis il 9 marzo 1990.

Il giorno 28 aprile 1995 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Port-Louis il 9 marzo 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 dicembre 1994, n. 712, pubblicata nel supplemento ordinario n. 170 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 1994.

In conformità all'art. 29, la convenzione è entrata in vigore il giorno 28 aprile 1995.

95A2706

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 maggio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1647,57
ECU	2105,10
Marco tedesco	1135,16
Franco francese	323,08
Lira sterlina	2577,13
Fiorino olandese	1013,89
Franco belga	55,218
Peseta spagnola	13,143
Corona danese	290,65
Lira irlandese	2629,69
Dracma greca	7,077
Escudo portoghese	10,837
Dollaro canadese	1210,74
Yen giapponese	18,931
Franco svizzero	1359,38
Scellino austriaco	161,42
Corona norvegese	255,77
Corona svedese	223,69
Marco finlandese	371,24
Dollaro australiano	1208,49

95A2824

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seci Sud, con sede in Qualiano (Napoli) e unità di Qualiano, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 14 dicembre 1994 al 13 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 14 giugno 1995 al 13 dicembre 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto 11 marzo 1995 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Editoriale largo consumo, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale largo consumo, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moccia Irme, con sede in Napoli e unità di Pomezia (Roma), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 2 febbraio 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° marzo 1994 al 28 agosto 1994.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995:

1) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 26 ottobre 1993 al 25 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Regina Industria, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità varie nella regione Lombardia.

Parere comitato tecnico del 19 gennaio 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Regina Industria, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità varie nella regione Lombardia, per il periodo dal 26 ottobre 1993 al 25 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 26 ottobre 1993;

2) a seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Regina Industria, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità varie nella regione Lombardia, per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1994 con decorrenza 26 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Broggi Izar Industriale, con sede in Melegnano (Milano) e unità di Castiraga Vidardo (Milano).

Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Broggi Izar Industriale, con sede in Melegnano (Milano) e unità di Castiraga Vidardo (Milano), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione, salariale già disposta con effetto dal 1° marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Broggi Izar Industriale, con sede in Melegnano (Milano) e unità di Castiraga Vidardo (Milano), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994;

3) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 3 febbraio 1994 al 2 febbraio 1995, della ditta S.p.a. G.F.T. Donna, con sede in Torino e unità di Torino, via Reiss Romoli, 44.

Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 3 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. G.F.T. Donna, con sede in Torino e unità di Torino, via Reiss Romoli, 44, per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 2 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1994 con decorrenza 3 febbraio 1994;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 3 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.F.T. Donna, con sede in Torino e unità di Torino, via Reiss Romoli, 44, per il periodo dal 3 agosto 1994 al 2 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1994 con decorrenza 3 agosto 1994;

5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 18 novembre 1993 al 17 maggio 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pavia, con sede in Pavia e unità di Pavia.

Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1995, favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 18 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pavia, con sede in Pavia e unità di Pavia, per il periodo dal 18 novembre 1993 al 17 maggio 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 25 luglio 1991.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta, S.p.a. Felice Tabasso, con sede in Chieri (Torino) e unità di Chieri (Torino).

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1994, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Felice Tabasso, con sede in Chieri (Torino) e unità di Chieri (Torino), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 3 luglio 1994;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995, della ditta, S.p.a. Tessitura Carlo Lamperti e Figlio, con sede in Osnago (Como) e unità di Osnago (Como).

Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Tessitura Carlo Lamperti e Figlio, con sede in Osnago (Como) e unità di Osnago (Como), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° aprile 1994 con decorrenza 5 aprile 1994.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elind, con sede in Rivoli (Torino) e unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994;

9) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, della ditta S.r.l. Feed Line, con sede in Casalmaggiore località Agoiolo (Cremona) e unità di Vigorovea di S. Angelo (Padova).

Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Feed Line, con sede in Casalmaggiore località Agoiolo (Cremona) e unità di Vigorovea di S. Angelo (Padova), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993;

10) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 1° dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Feed Line, con sede in Casalmaggiore località Agoiolo (Cremona) e unità di Vigorovea di S. Angelo (Padova), per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994;

11) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.S.U. dei Fratelli Romiti, con sede in Orbassano (Torino) e unità di Orbassano (Torino) e Borgomanero (Novara), per il periodo dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 7 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale limitatamente al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta, S.r.l. Technogenetics, con sede in Milano e unità di Cassina de Pecchi (Milano).

Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Technogenetics, con sede in Milano e unità di Cassina de Pecchi Milano, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994;

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta, S.p.a. Nuova Cimimontubi, con sede in Vimodrone (Milano), magazzino di Levate (Bergamo), ufficio di Milano centro e ufficio di Vimodrone (Milano).

Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Cimimontubi, con sede in Vimodrone (Milano), magazzino di Levate (Bergamo), ufficio di Milano centro e ufficio di Vimodrone (Milano), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 maggio 1994 con decorrenza 2 maggio 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Cimimontubi, con sede in Vimodrone (Milano), magazzino di Levate (Bergamo), ufficio di Milano centro e ufficio di Vimodrone (Milano), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 2 novembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995:

1) è accertata la permanenza dello stato di crisi aziendale, relativa al periodo dal 29 agosto 1988 al 31 marzo 1989, della ditta S.p.a. Ricordi vini ora Ca' Vendramin, con sede in Trebaseleghe (Padova) e unità di Visnà di Vazzola (Treviso).

Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 16 dicembre 1988 con effetto dal 1° settembre 1987, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ricordi vini ora Ca' Vendramin, con sede in Trebaseleghe (Padova) e unità di Visnà di Vazzola (Treviso), per il periodo dal 29 agosto 1988 al 28 febbraio 1989.

Art. 22, primo e secondo comma, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 dicembre 1988 con effetto dal 1° settembre 1987, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ricordi vini ora Ca' Vendramin, con sede in Trebaseleghe (Padova) e unità di Visnà di Vazzola (Treviso), per il periodo dal 1° marzo 1989 al 31 marzo 1989.

Art. 22, primo e secondo comma, della legge n. 233/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 23 agosto 1993 al 22 agosto 1994, della ditta S.p.a. Edisport editoriale, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edisport editoriale, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 agosto 1994.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.P.A., con sede in Napoli e unità nazionali, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 26 dicembre 1994 al 25 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 26 giugno 1995 al 25 dicembre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 16 marzo 1995 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 maggio 1995, della ditta S.c. a r.l. Coop. Libera stampa, con sede in Roma, e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Libera stampa, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 14 agosto 1994 al 13 febbraio 1995.

95A2736

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Res Audit di Arcara Giulio & C. S.a.s.», in Palermo, all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995 la società «Res Audit di Arcara Giulio & C. S.a.s.», con sede legale in Palermo, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A2766

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alle cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N15X «diritto processuale civile», per la disciplina «diritto dell'esecuzione civile».

Facoltà di agraria:

settore scientifico-disciplinare: G06B «patologia vegetale», per la disciplina «virologia vegetale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993 si potrà procedere al trasferimento dei docenti chiamati, solo dopo aver accertato la disponibilità dei finanziamenti destinati a consentire il pagamento delle relative retribuzioni.

95A2786

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la Scuola normale superiore di Pisa sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura il consiglio direttivo della Scuola ha deliberato di provvedere mediante trasferimento:

Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali:

«analisi matematica».

Classe di lettere e filosofia:

«filologia latina».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola normale superiore di Pisa entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla disponibilità di fondi.

95A2787

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dei lavori pubblici concernente: «Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Sellia Marina, Casabona, Rivello, Ferentino, Pesche e Serravalle Pistoiese». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 23 marzo 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 58, seconda colonna, al primo rigo dell'ultimo capoverso, dove è scritto: «Con decreto n. TC/293 del 26 *aprile* 1994 del Ministro dei lavori pubblici, ...», leggasi: «Con decreto n. TC/293 del 26 *settembre* 1994 del Ministro dei lavori pubblici, ...».

95A2716

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300